

## Contratto normale di lavoro per l'alpeggio e la pastorizia

emanato dal Governo il 27 ottobre 1998

giusta gli art. 359, 359a e 360 del codice svizzero delle obbligazioni (CO)<sup>1)</sup> e l'art. 11 della relativa ordinanza del Gran Consiglio<sup>2)</sup>

### Art. 1

<sup>1</sup> Il presente contratto normale di lavoro vale per il personale alpestre e i pastori. Campo di validità

<sup>2</sup> I contratti di assunzione e gli accordi tra le parti non possono contenere disposizioni contrarie al contratto normale di lavoro.

<sup>3</sup> Sono esclusi gli impiegati con contratto d'impiego di diritto pubblico.

<sup>4</sup> Per le persone con contratto di tirocinio le disposizioni del contratto normale di lavoro valgono soltanto nella misura in cui il contratto di tirocinio o il diritto concernente la formazione professionale non prevedano regolamentazioni diverse.

### Art. 2

<sup>1</sup> L'orario quotidiano di lavoro si conforma alle esigenze dell'azienda. Orario normale di lavoro

<sup>2</sup> Per quanto possibile esso non dovrebbe superare le 14 ore nel primo mese di alpeggio e le 11 ore più tardi.

<sup>3</sup> Per i giovani vale:

Età	Orario di lavoro massimo	Periodo di riposo ininterrotto minimo
17-19 anni	10 ore	10 ore
13-16 anni	8 ore	12 ore

### Art. 3

I lavoratori con meno di 19 anni possono prestare lavoro straordinario soltanto in casi d'emergenza non prevedibili. Lavoro straordinario

### Art. 4

<sup>1</sup> Il datore di lavoro ha l'obbligo di indicare al lavoratore le persone che lo rappresentano e sono le uniche ad avere la competenza di dargli degli ordini e di prescrivergli i compiti e i lavori. Competenze

<sup>1)</sup> RS 220

<sup>2)</sup> CSC 210.200

<sup>2</sup> Devono essere chiaramente stabiliti i rapporti di subordinazione e di responsabilità all'interno di un gruppo di lavoratori.

#### Art. 5

Salario

<sup>1</sup> Gli accordi sul salario devono essere firmati per iscritto in appendice al presente contratto normale di lavoro al più tardi all'entrata in servizio.

<sup>2</sup> Di solito il salario viene corrisposto alle fine dell'alpeggio o della pastorizia, al più tardi comunque 14 giorni dopo. Per contro il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, deve accordare alla fine di ogni mese un anticipo che può ammontare fino a  $\frac{3}{4}$  del salario mensile.

#### Art. 6

Salario in caso di impedimento al lavoro

<sup>1</sup> Nei casi previsti dalla legge di impedimento a lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, egli ha diritto al seguente salario:

- nella prima e seconda estate di alpeggio o di pastorizia 3 settimane
- dalla terza alla quinta estate di alpeggio o di pastorizia 4 settimane
- dalla sesta alla decima estate di alpeggio o di pastorizia 5 settimane
- dall'undicesima estate di alpeggio o di pastorizia in poi 6 settimane.

<sup>2</sup> Prima della stipulazione del contratto di lavoro il lavoratore deve informare il datore di lavoro su eventuali doveri di servizio quali il militare, la protezione civile, i pompieri, cariche politiche ecc. che coincidono con il periodo del rapporto di lavoro

#### Art. 7

Durata del rapporto di lavoro

La durata del rapporto di lavoro di regola non si può né prevedere né definire con precisione. Essa si estende dalla tarda primavera fino agli inizi dell'autunno; normalmente il rapporto di lavoro dura meno di 100 giorni, al massimo tuttavia 130 giorni.

#### Art. 8

Assicurazione malattie

<sup>1</sup> Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di assicurazione malattie. All'occorrenza egli deve stipularne uno a favore dello stesso.

<sup>2</sup> L'assicurazione comprende le spese per la cura (medico, medicinali e spese ospedaliere) come pure, a partire dal 31° giorno di malattia, un'indennità giornaliera per malattia che corrisponda all'80 per cento del salario in contanti e in natura concordato all'inizio dell'assicurazione.

<sup>3</sup> I premi per l'assicurazione base sono a carico del lavoratore, quelli per l'assicurazione delle indennità giornaliera sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

<sup>4</sup> In caso di malattia del lavoratore il datore di lavoro ha il diritto di detrarre dal salario dovuto l'indennità per malattia pagata dall'assicurazione.

**Art. 9**

<sup>1</sup> Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° dicembre 1998.

<sup>2</sup> A tale data viene abrogato l'omonimo contratto del 7 settembre 1987.

Entrata in vigore,  
abrogazione del  
diritto finora  
vigente